VERBALE DI ACCORDO

UNA TANTUM

Ai lavoratori in forza alla data del 25 gennaio 2008, verrà corrisposto un importo forfettario di Euro 267, suddivisibile in quote mensili in relazione alla durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° luglio ed il 31 dicembre 2008, a titolo di arretrati retributivi per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 2007, da erogare in unica soluzione con la retribuzione del mese di marzo 2008.

L'importo di Euro 267 è stato calcolato al netto dell'indennità di vacanza contrattuale erogata nel periodo 1° ottobre - 31 dicembre 2007.

L'importo forfettario lordo è suddivisibile in quote mensili in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo 1° luglio - 31 dicembre 2007.

La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata a questi effetti come mese intero.

L'importo forfettario è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2120 Codice civile, l'importo forfettario è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il suddetto importo verrà corrisposto all'atto della liquidazione delle competenze.

Le giornate di assenza dal lavoro per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio e congedo matrimoniale, intervenute nel periodo 1° luglio - 31 dicembre 2007, con pagamento di indennità a carico dell'istituto competente ed integrazione a carico delle aziende, saranno considerate utili ai fini dell'importo di cui sopra.

Ai lavoratori che nel periodo 1° luglio - 31 dicembre 2007, fruiscano di trattamenti di Cassa integrazione guadagni, di riduzione dell'orario di lavoro per contratti di solidarietà e/o di altre prestazioni economiche previdenziali, l'importo forfettario sarà corrisposto secondo le disposizioni vigenti in materia.

Per quanto riguarda i lavoratori in somministrazione, le aziende interessate procederanno agli adempimenti di cui all'art. 21, D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

DEFINIZIONE TESTO CONTRATTUALE

La definizione delle norme in materia di elemento perequativo, nonché di lavoro a termine e somministrato, avverrà entro il 31 marzo 2008.

PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI – NORMA TRANSITORIA

Considerato che con l'Accordo di rinnovo del 25 gennaio 2008 si è stabilita la decorrenza della disciplina del periodo di preavviso come risultante dalla Unificazione delle Discipline Speciali al 1° marzo 2008, le parti concordano che, per i lavoratori a cui si applicava la Disciplina Speciale, Parte prima, che si dimettano per accedere al pensionamento del 1° aprile 2008, il periodo di preavviso, su loro richiesta, è ridotto a 15 giorni.

UNIONMECCANICA

FIM

FIOM

UILM

Roma, 20 febbraio 2008